



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione “stand alone”, o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



VISTO il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTA la nota del 13 febbraio 2021 (acquisita al prot. in ingresso n. 9046 del 24 marzo 2021) con cui la società METKA EGN APULIA SRL (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS) nel Comune di San Severo (FG) da collegare alla stazione di rete a 380/150 kV "San Severo" di proprietà Terna S.p.A., mediante uno stallo condiviso a 150kV con altri produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile" e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'Istanza del 13 febbraio, il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato in un'area in Provincia di Foggia, a circa 10 km dal centro abitato del Comune di San Severo, immediatamente a nord-est della stazione elettrica RTN a 380/150 kV San Severo di Terna, in particolare nella particella 43, foglio 126, avrà una potenza di 25 MW per una capacità netta di circa 33 MWh e sarà costituito dai seguenti elementi principali:



- n°32 Battery Container (BC), ognuno costituito da un banco batterie della potenza nominale di 1.012,5 kW da 2.025 MWh, per un'energia netta di circa 64,8 MWh.
- n°8 Battery Power Converter o cabina di trasformazione-inverter (CTI), ciascuna con potenza nominale di circa 4,911 MVA, composta da n.3 inverter, un trasformatore BT/MT 0,8/30, quadri BT e MT;
- n°1 Auxiliary Container;
- n°1 Cabina di Raccolta;
- n°2 Spare Container;
- n°8 Battery Container di back-up, i quali fungono da ricalzo nel caso in cui uno dei 32 BC fosse in avaria.

PRESO ATTO altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite collegamento in cavidotto in antenna a 150 kV collegato a uno stallo all'interno dell'ampliamento della stazione elettrica San Severo di Terna a 380 kV, come da progetto delle opere di rete presentato a Terna e in possesso di relativo "benessere tecnico" del 23 dicembre 2021 (acquisito in ingresso con prot. n. 20488 del 28 giugno 2022).

VISTA la nota prot. n.13781 del 4.05.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza nominale complessiva pari a un massimo di 25 MW da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG);
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;
- ha chiesto alla Direzione all'epoca competente in materia di valutazioni ambientali presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di esprimersi in merito alla necessità di sottoporre il progetto alle procedure previste dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONSIDERATO che sulla base del DL 77/2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO pertanto che non è più necessario acquisire un parere da parte della Direzione Generale competente per le valutazioni ambientali in merito alla necessità di sottoporre il progetto alle procedure di valutazione ambientale, proprio in virtù delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del summenzionato D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021.

PRESO ATTO che nel corso della Conferenza di Servizi il Proponente ha fornito le seguenti integrazioni che divengono parte integrante del progetto da autorizzare:

- integrazioni documentali per gli aspetti archeologici, richiesti dalla Soprintendenza e trasmesse con nota PEC acquisita al prot. MiSE n. 20369 del 30 giugno 2021;



- integrazioni documentali per gli aspetti paesaggistici, richieste dalla Soprintendenza e trasmesse con nota PEC. acquisita al prot. MiSE n. 24746 del 5 agosto 2021;
- integrazioni progettuali per gli aspetti anti-incendio, richieste dal Comando provinciale dei VVFF di Foggia e trasmesse con nota PEC acquisita al prot. in ingresso n. 25526 del 18 agosto 2021;

VISTA la nota prot. n. 27369 del 10 settembre 2021 con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);

VISTA la nota n. MIC|MIC_SABAP-FG|16/09/2021|0008548-P| del 16 settembre 2021 (prot. in ingresso n. 27938 di pari data) con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia ha formalizzato il proprio parere negativo alla realizzazione del progetto, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela poiché in grado di arrecare ulteriore pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, alla conservazione del palinsesto archeologico e in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

VISTE le note n. 29084 del 28 settembre 2021 e n. 22239 del 14 luglio 2022 con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha rispettivamente esteso la possibilità di esprimersi anche al Comune di San Severo e all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, entrambe non coinvolte per mero errore nel procedimento autorizzativo, entro il medesimo termine di 75 gg dato agli altri soggetti convocati e per gli specifici aspetti di competenza.

VISTA la nota acquisita al prot. 14935 del 16 maggio 2022 con cui il Proponente ha trasmesso Integrazioni volontarie documentali consistenti nel Piano di compatibilità idraulica, a beneficio dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.

VISTA la nota n. 3053/22 del 28 gennaio 2022 (acquisita al prot. in ingresso n. 2877) con cui il Comune di San Severo ha formalizzato il proprio parere negativo alla realizzazione del progetto, in quanto in contrasto con il Piano Urbanistico Generale (PUG) come adeguato al PPTR (piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia).

VISTA la nota acquisita al prot. in ingresso n. 4488 dell'11 febbraio 2022 con cui il Proponente ha contro-dedotto alle osservazioni addotte dal Comune di San Severo a supporto del parere negativo, precisando, tra l'altro, che il progetto consiste nella realizzazione di un sistema di accumulo a supporto della rete elettrica nazionale e non in un impianto di generazione elettrica e che la sua installazione non prevede alcuna compromissione di elementi caratteristici dal momento che non vengono demoliti muretti a secco, non vengono interessati i tratturi, non vengono espianate specie presenti, non viene compromessa la visuale da qualsiasi punto di osservazione in



quanto si tratta di una tipologia strutturale simile alla sottostazione esistente, opportunamente mitigata con interventi schermanti.

VISTA la nota n.201467 dell'8 aprile 2022 (prot. in ingresso n.11196 del 12 aprile 2022) con cui la Regione Puglia, in risposta alla richiesta di Intesa Regionale prot. n. 27369 del 15 settembre 2021, ha trasmesso il parere della Sezione Tutela del paesaggio della medesima Regione (nota prot. n. 10847 del 19/10/2021) in cui è riportato che l'intervento, con riferimento al complesso costituito dall'impianto di accumulo elettrochimico e da tutte le opere connesse (comprese le lavorazioni di cantiere e le eventuali modifiche di carattere temporaneo), potrebbe risultare in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Paesaggi rurali" di cui al comma 2 lett. a1) e a2) dell'art. 83 delle NTA del PPTR, qualora comportasse la "compromissione degli elementi antropici, semi-naturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario" e qualora non garantisse "il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali".

CONSIDERATO che nella suddetta nota del 19.10.2021 della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia è stato richiesto al Proponente di approfondire l'analisi, con riferimento alla possibilità di realizzare l'impianto di accumulo elettrochimico in effettiva adiacenza all'esistente stazione Terna.

VISTE le note del 14 luglio 2022 (prot. ingr. n.22421 del 15.07.22) e del 31 agosto 2022 (prot. ingr. n.26972 del 31/08/22) con cui il Proponente ha sollecitato la Regione Puglia al rilascio dell'Intesa, risultando decorsi i termini di legge, e precisando al riguardo di aver formalizzato in data 29 aprile 2022 apposita richiesta alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia di rilascio della autorizzazione paesaggistica in deroga, ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, chiarendo tutte le motivazioni tecniche e giuridiche per le quali il Progetto rientrasse tra le deroghe ivi previste.

VISTA la nota n. 32368 del 5 ottobre 2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha sollecitato la Regione Puglia al rilascio dell'intesa, ai fini dell'emissione del decreto autorizzativo, comunicando altresì che, in caso di mancata acquisizione della medesima entro il termine di 15 giorni, avrebbe convocato il Comitato Interistituzionale di cui al comma 4-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290

VISTA la PEC del 27 ottobre 2022 (prot. ingr. n. 35500 del 27/10/22) con cui il Proponente ha evidenziato la scadenza dei 15 giorni di tempo assegnati alla Regione per il rilascio dell'intesa e ha sollecitato il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica a procedere alla convocazione del Comitato Interistituzionale di cui al comma 4-bis dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

VISTA la nota prot. n. 9324 del 7 novembre 2022 (prot. in ingresso n. 37000 del 07/11/2022) con cui la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, in risposta alla nota di sollecito formalizzata dal Proponente in data 31 agosto 2022, ha chiarito che l'istanza di deroga del 29 aprile 2022 non può essere accolta, adducendo le proprie motivazioni a supporto, e che di conseguenza, ai fini dell'Intesa, si confermano le valutazioni espresse con nota prot. n. A00_145_9867 del 18/10/2021 che in sintesi indicano la possibilità di realizzare



l'impianto di accumulo elettrochimico in effettiva adiacenza all'esistente stazione Terna, in modo tale da ridurre gli effetti di frammentazione del territorio e, nel contempo, mitigare l'impatto visivo dell'impianto.

VISTA la nota prot. n. 37190 dell'8 novembre 2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione della mancata espressione dell'intesa da parte della Regione interessata entro i termini fissati nel comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge 7/2002, ha convocato il Comitato Interistituzionale di cui al comma 4-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., fissando la data della relativa riunione al 6 dicembre 2022.

VISTA nota del 2 dicembre 2022 (prot. in ingresso n. 40727 del 02/12/22) con cui la Regione Puglia (Sezione Transizione energetica) ha comunicato di aver approntato la proposta di Deliberazione di Giunta Regionale per il rilascio dell'intesa, oggetto di possibile approvazione in data 5 dicembre 2022, ed ha chiesto di conseguenza il rinvio della riunione del Comitato Interistituzionale prevista per il medesimo giorno.

VISTA la nota prot. n. 41048 del 5 dicembre 2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha accolto la richiesta della Regione Puglia e ha disposto il rinvio della riunione del Comitato Interistituzionale a data da destinarsi, in attesa di conoscere l'esito della delibera della Giunta Regionale sull'intesa.

VISTA la nota acquisita al prot. in ingresso n. 41580 del 9 dicembre 2022 con cui la Sezione Transizione energetica della Regione Puglia ha trasmesso la deliberazione n.1796 del 5 dicembre 2022 con cui la Giunta della Regione Puglia ha formalizzato l'intesa favorevole alla realizzazione del progetto, con la prescrizione vincolante di rispettare quanto contenuto nel parere espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ovvero di realizzare l'impianto di accumulo elettrochimico in effettiva adiacenza all'esistente stazione Terna, in modo tale da ridurre gli effetti di frammentazione del territorio e, nel contempo, mitigare l'impatto visivo dell'impianto.

VISTA la nota del 28 dicembre 2022 (acquisita al prot. interno n. 44380 del 28/12/22) con cui il Proponente, nel sollecitare il rilascio del decreto di autorizzazione unica, ha trasmesso una serie di considerazioni tecniche secondo le quali il Progetto è già pienamente rispondente alla prescrizione imposta nell'Intesa, trovandosi ad una distanza di circa 300 mt dalla Stazione elettrica RTN di Terna ed essendo fisicamente separato dalla medesima:

- i. da un'area non utilizzabile in quanto fascia di rispetto di una linea elettrica AT a 380 kV;
- ii. da un terreno sul quale – dalla consultazione di documentazione pubblica – è prevista la realizzazione di un ampliamento della Stazione Terna, nonché il passaggio di linee elettriche interrato, oggetto di altro progetto che ha già ottenuto la VIA;
- iii. da una porzione di un terreno interessato dalla sottostazione di trasformazione del summenzionato progetto;
- iv. da un terreno sul quale – dalla consultazione di documentazione pubblica – è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico e della relativa sottostazione di trasformazione, oggetto di un altro procedimento già in possesso di VIA favorevole;
- v. da una porzione di terreno interessato dalla sottostazione di trasformazione del summenzionato progetto;



- vi. da una porzione di un terreno interessato dalla sottostazione della società Luxenia S.r.l., già autorizzata nel 2016 ed attualmente in fase di realizzazione;
- vii. da una porzione di un terreno interessato dalla sottostazione a servizio del progetto in esame.

VISTA la nota n. 50594 del 3 aprile 2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha segnalato alle Sezioni Transizione energetica e Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia quanto riportato nella nota del 28 dicembre 2022, in cui il Proponente sostiene che il progetto sia già pienamente rispondente alla prescrizione imposta nell’Intesa, e ha convocato le Strutture regionali e il medesimo Proponente ad una riunione urgente da svolgersi in data 3 aprile 2023, per un esame congiunto di quanto evidenziato, al fine di superare le criticità insorte nel procedimento.

DATO ATTO che nel corso dell’incontro succitato i rappresentanti della competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio hanno addotto quali motivazioni al mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga, ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR per le “opere pubbliche o di pubblica utilità”, in primo luogo la circostanza che le valutazioni paesaggistiche sono in prima battuta di competenza del Comune di San Severo e solo in occasione della Delibera della Giunta Regionale per il rilascio dell’intesa sono sottoposte all’attenzione della stessa Regione e in secondo luogo la necessità che l’opera non abbia alternative localizzative rispetto alla localizzazione prevista nel progetto all’esame;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del 3 aprile 2023 è stato accertato che non è possibile individuare un sito alternativo adiacente alla stazione esistente RTN di Terna in quanto il progetto già insiste nell’area più vicina alla stazione tra quelle disponibili, per la presenza di vincoli, fasce di rispetto e altre iniziative di natura energetica;

CONSIDERATO che, sempre nel corso della riunione del 3 aprile 2023, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia, fonti alternative e rinnovabili della Regione Puglia hanno dichiarato di poter procedere ad una nuova valutazione finalizzata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga;

DATO ATTO che tuttavia ad oggi non risulta pervenuta alcuna ulteriore comunicazione da parte delle suddette sezioni della Regione Puglia;

PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, privo di normativa transitoria e quindi immediatamente cogente anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico di cui al D.L. 7/2002 e s.m.i., sono autorizzati secondo le disposizioni dell’art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell’Intesa regionale.

DATO ATTO che, sebbene per le suddette disposizioni di legge introdotte dal DL n. 13 del 24 febbraio 2023 non sia più necessario acquisire l’intesa regionale, la medesima è stata comunque rilasciata tramite la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1796 del 5 dicembre 2022, a conferma del parere favorevole della medesima Regione alla realizzazione del progetto.



RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla Soprintendenza e dal Comune a supporto dei rispettivi pareri negativi, pervenuti oltre i termini stabiliti, e poi riproposte dalla Sezione Tutela del Paesaggio della Regione Puglia, consistenti essenzialmente nella presunta incompatibilità del progetto con le misure di tutela del Paesaggio istituite con il PPTR regionale, debbano essere valutate alla luce della possibilità di rilascio dell'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR per le "opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in un'ottica di bilanciamento dei diversi interessi pubblici concorrenti, anche in confronto ai benefici che il progetto comporterebbe a favore della sicurezza del sistema elettrico nazionale e della transizione energetica, elemento imprescindibile per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC 2020.

CONSIDERATO comunque che i pareri della Soprintendenza e del Comune di San Severo risultano pervenuti oltre i rispettivi termini procedurali, e che le osservazioni della Sezione Tutela del Paesaggio della Regione Puglia, inoltrate dalla medesima Regione in quanto contributo dalla medesima acquisito in fase di predisposizione dell'Intesa Regionale, risultano pervenute al di fuori della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale non ha espresso un parere, anche a seguito della predisposizione di un'apposita integrazione documentale (Piano di compatibilità idraulica), e che pertanto è possibile procedere ai sensi della legge 241/90 e s.m.i acquisendo il medesimo d'ufficio.

CONSIDERATO che con note acquisite al prot. MASE n. 0113850 del 12.07.2023 e n. 116505 del 17.07.2023 il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA del 26 luglio 2023 – N.0236922_20230726 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che con le note acquisite al prot. MASE n. 0113850 del 12.07.2023 e n. 0117461 del 18.07.2023 il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

VISTA la nota acquisita al prot. MiSE n. 7613 del 10.03.2022 cui la Società METKA EGN APULIA S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "*[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle*



Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro”.

PRESO ATTO che l’istanza è finalizzata a ottenere l’autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l’autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l’intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d’ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell’istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società METKA EGN APULIA S.r.l. avente sede in Milano (MI) 20122, Piazza Fontana, 6 - codice fiscale e partita IVA n. 15223821008, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia elettrica (BESS) nel Comune di San Severo (FG) da circa 25 MW/33 MWh, da collegare alla stazione di rete a 380/150 kV “San Severo” di proprietà Terna S.p.A., mediante uno stallo condiviso a 150kV con al come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l’istanza del 13 febbraio 2021 (prot. in ingresso n. 9046 del 24 marzo 2021), integrata con:
 - integrazioni documentali per gli aspetti archeologici, richiesti dalla Soprintendenza e trasmesse con nota PEC acquisita al prot. in ingresso n. acquisita al prot. MiSE n. 20369 del 30 giugno 2021;
 - integrazioni documentali per gli aspetti paesaggistici, richiesti dalla Soprintendenza e trasmesse con nota PEC acquisita al prot. in ingresso n. acquisita al prot. MiSE n. 24746 del 5 agosto 2021;
 - integrazioni progettuali per gli aspetti anti-incendio, richiesti dal Comando provinciale dei VVFF di Foggia e trasmessi con nota PEC acquisita al prot. in ingresso n. 25526 del 18 agosto 2021;
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.



3. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società METKA EGN APULIA S.r.l. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società METKA EGN APULIA S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Puglia, al Comune di San Severo (FG) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La Società METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia nonché al Comune di San Severo (FG), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha*



l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.

4. La Società METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 10 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Puglia, al Comune di San Severo un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società METKA EGN APULIA S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
 - a) **Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Foggia:**



- i. ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 la società dovrà comunque procedere alla definizione della progettazione definitiva riguardante l'attività in questione, progettazione da sottoporre – nei termini previsti – alla valutazione preventiva di questo Comando.
- ii. Al fine di mitigare il rischio di estensione di incendio tra i container ESS nei quali le batterie al litio sono installate, la distanza minima tra gli stessi dovrà essere aumentata dai 2 m descritti in planimetria a 6 m. In alternativa, in sede istruttoria di Valutazione di Progetto, le distanze di separazione potranno essere determinate tramite i metodi tabellari o analitici descritti nel D.M. 3/08/2015 (Capitolo S.3).
- iii. L'impianto dovrà essere dotato di idonea rete idranti e sistema di raccolta e separazione acque di spegnimento sia a protezione dei container sia a protezione del trasformatore all'aperto (Capo V – p.to 3 del DM 15/07/2014).
- iv. In fase istruttoria di Valutazione di Progetto dovranno essere dichiarati i quantitativi di sostanze infiammabili presenti all'interno delle celle che compongono i moduli del sistema ESS e depositate le schede di sicurezza relative ai prodotti chimici contenuti.

b) Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, disposte sulla base della segnalazione dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione accise, energie e alcoli:

- i. siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- ii. siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- iii. sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- iv. siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie.

c) Prescrizioni di Enel-Distribuzione S.p.A.

- i. La localizzazione di nuovi impianti non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria di eventuali nostri impianti elettrici interferenti. In particolare, non dovranno essere occupate le fasce di rispetto necessarie alla gestione delle nostre linee, la cui estensione varia per tipologia di impianto. Il rispetto di tale prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore della Rete dall'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n°1775/33, per l'esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l'impiego di specifici mezzi d'opera.
- ii. Eventuali esigenze di spostamento dei nostri elettrodotti dovranno essere formalizzate per la successiva emissione del preventivo ad hoc, che conterrà anche la quantificazione dei relativi oneri economici da sostenere. Rimaniamo a disposizione per concordare gli aspetti tecnici di dettaglio dell'opera attraverso eventuali sopralluoghi, forniture di energia elettrica di cantiere, predisposizione di opere



necessarie sia alla fornitura di energia elettrica che per la comunicazione digitale come eventuali predisposizioni per reti in fibra ottica. Individuazione e/o lo spostamento se il caso, di impianti interferenti che ricordiamo sono sempre perennemente in tensione. Quanto sopra a valle di una quantificazione di costi posti a carico del richiedente e con i necessari tempi tecnici. Le lavorazioni di competenza saranno poste in essere da e-distribuzione solo a valle del perfezionamento commerciale.

Art. 5 **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)